



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

U.O. di base 1 – Affari generali e del personale,
sicurezza e protezione civile, contabilità, bandi,
gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso

PEC: soprime@certmail.regione.sicilia.it

CONTRATTO D'APPALTO

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del
restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna

Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza nel Comune di Messina (ME) -

Capitolo 776097 – Es.Fin. 2021 - FSC 2014/20 – Patto per la Sicilia – CUP

G42F17000100001 – Cod. SIOPE U.2.02.01.10.999 – Codice Caronte

SI_1_1895 - CIG: 8787465D82

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di novembre

TRA

la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali con sede in Messina

Viale Boccetta 83, C.F. 80012000826, in persona dell'arch. Mirella Vinci,

nata a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, in qualità di dirigente responsabile del Servizio

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, come da D.D.G.

n.3020 del 02/07/2019

E

il geom. Massimiliano Bruccoleri, nato a xxxxxxxxxxxx, il xx/xx/xxxx, C.F.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa

Aemme S.r.l., Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx, giusto Certificato della Camera di Commercio di Messina.

Intervengono nel presente atto l'arch. Antonino Genovese, nella qualità di Responsabile dell'U.O. di base 1 - Affari generali e del personale, sicurezza e protezione civile, contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso e l'arch. Giuseppe Natoli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso

- che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina è destinataria delle risorse FSC 2014/2020 - "Patto per la Sicilia" - indicate al n.71 dell'elenco B1 allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2017 e riferite al "Completamento dei lavori di restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta "Badiazza" per l'importo complessivo di € 2.400.000,00 riscontrate nel D.I.S.A. - Documento delle Indicazioni della Stazione Appaltante del 10/10/2019, redatto dal R.U.P. Arch. Giacomo Mantineo;

- che con D.D.G. n. 4579 del 23/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in data 28/10/2019 al n. 40 del capitolo 776097 dell'esercizio finanziario 2019, è stato preso atto del quadro

tecnico economico desunto dal D.I.S.A. relativo al “Completamento dei lavori di restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta “Badiazza” per l’importo complessivo di € 2.400.000,00 al quale sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: CUP: G42F17000100001 - Caronte SI_1_18195 – SIOPE U.2.02.01.10.999;

- che con l’art. 2 del D.D.G. n. 4579 del 23/10/2019 è stata disposta la prenotazione d’impegno per l’importo complessivo di € 192.523,51 per far fronte ad alcune spese previste nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico dei lavori in questione tra le quali al punto B4) e B5) riguardanti le competenze per l’aggiudicazione del Concorso di Progettazione e dei Premi dal 2° al 5° posto, ai sensi dell’art.154, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), per l’importo complessivo rispettivamente di € 109.292,86 e di € 12.000,00, incluso ogni onere oltre IVA;

- che il concorso di progettazione in due fasi di cui all’art. 154, comma 5, D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., si è concluso con l’aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.P. Advanced Engineering S.r.l. (mandataria), A&I Sustainable Projects S.r.l. (mandante);

- che l’art. 15 del disciplinare di gara relativo al bando di gara del concorso di progettazione in due fasi prevede che l’impresa aggiudicataria dell’appalto dei lavori “*sarà condizionata, nel processo di aggiudicazione, ad affidare al vincitore del concorso la progettazione esecutiva per continuità scientifica*”.

- che con D.D.G. n. 4080 del 30/11/2020 il Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. ha disposto la prenotazione d'impegno per il "Completamento del Restauro, Consolidamento, Rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza sita in Messina (ME)", sul cap. 776097, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia", dell'importo complessivo di € 2.400.000,00, secondo il cronoprogramma finanziario a firma del rup Arch. Giacomo Mantineo e del Soprintendente BB.CC.AA. di Messina Arch. Mirella Vinci;

- che con nota del Soprintendente prot. n. 00019318 del 29/10/2020 è stato nominato il rup Arch. Giuseppe Natoli dirigente in servizio presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in sostituzione dell'Arch. Giacomo Mantineo collocato in quiescenza con decorrenza dal 04/11/2020;

- che con D.D.G. n. 4899 del 30/12/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. ha approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto prot. n. 0023903 del 18/12/2020 relativo alla redazione del "Progetto definitivo per l'aspetto architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente all'intervento di Completamento del Restauro, Consolidamento, Rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza sita in Messina (ME)", stipulato con l'associazione temporanea di imprese costituita tra le società Advanced Engineering S.r.l. (mandataria) con sede legale a Milano (Mi) via Monte Bianco, 34 e A&I Sustainable Projects S.r.l. (mandante)

con sede legale a Messina (Me) in via Libertà, 41, per un importo di € 99.167,83 per competenze professionali, oltre € 2.975,03 per spese al 3% ed € 7.150,00 per oneri professionali, per una spesa complessiva di € 133,337,29;

- che l'ATI incaricata di redigere la progettazione ha presentato in data 16/02/2021 alla Soprintendenza per Beni Culturali e Ambientali di Messina gli elaborati assunti al protocollo con i nn. 0003214 e 0003216;
- che con nota a firma del rup e del Soprintendente prot. 0003386 del 17/02/2021 è stata convocata la Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, conclusa con l'acquisizione dei pareri di rito e determinazione finale del rup positiva prot. 0005245 del 10/03/2021;
- che il progetto Progetto definitivo per l'aspetto architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente all'intervento di Completamento del Restauro, Consolidamento, Rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza sita in Messina (ME)" è stato validato dal rup in data 12/03/2021, prot. 5521 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 e ss. mm.ii., con parere espresso in data 15/03/2021 prot. n. 5554.
- che per l'affidamento della progettazione dei lavori di che trattasi la stazione appaltante ha indetto un concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 154, comma 5, D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad

oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, prevedendo altresì nel bando l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che ha presentato il miglior progetto definitivo. Inoltre la natura e le caratteristiche della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza sita in Messina e il suo stato di conservazione sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi e presentano soluzioni determinabili solo in corso d'opera, il cui costo trova corrispondente copertura fra le somme a disposizione dell'amministrazione al titolo B7 del quadro economico (art. 147, comma 5, D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.).

- che il RUP, ai sensi dell'art.32 c 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., con determina a contrarre prot.n.0015996 del 23/09/2020 ha attivato le procedure per l'appalto dei lavori denominati "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza nel Comune di Messina (ME)";

- che a seguito della gara espletata dal Servizio Territoriale dell'UREGA di Messina mediante la piattaforma "SITAS E PROCUREMENT" con il criterio del minor prezzo è risultata aggiudicataria la ditta Aemme S.r.l. con sede in via Ugo La Malfa, 74 – 92026 Favara (AG) con il ribasso del 29,1725% (dicesi ventinove millesettecentoventicinque per cento) sull'importo a base d'asta;

- che il RUP, ai sensi dell'art.32 c 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., con determina prot.n.0018889 del 13/08/2021 ha aggiudicato in

via definitiva i lavori in parola alla predetta ditta;

- che è stato verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed il

RUP arch. Giuseppe Natoli, ai sensi dell'art.32 c 7, D.Lgs. 18 aprile 2016,

n.50 e ss.mm.ii., con determina prot.n.0022546 del 06/10/2021, ha disposto

l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a favore della predetta ditta;

- che l'impresa predetta ha provveduto, ai sensi dell'art.103, comma 1, del

D.Lgs. 8 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., alla costituzione della cauzione

definitiva, per un importo pari ad € 461.174,29 (dicesi euro

quattrocentosessantunomilacentosettantaquattro/29) corrispondente al 38%

dell'importo netto dell'appalto, che la predetta cauzione, ai sensi dell'art. 93

comma 7 del Codice degli Appalti è stata abbattuta del 50% ed è pertanto

stabilita in € 230.588,00 (dicesi euro duecentotrentamilacinquecentoottantot-

to/00), mediante polizza fidejussoria n.DE0629236 repertorio n.538001519

rilasciata dalla società assicuratrice Atradius Credito y Caucion S.A. de

Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia via

Crescenzo,12 Roma, agenzia H75, in data 20/10/2021;

- che la R.T.P. Advanced Engineering S.r.l. (mandataria), A&I Sustainable

Projects S.r.l. (mandante) ha presentato le polizze di responsabilità civile

professionale rispettivamente n.IFL0008956.003917, rilasciata dalla società

assicuratrice AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in data

31/08/2021 per un importo pari a € 2.750.000,00 e n.A121C474973-LB,

rilasciata dalla società assicuratrice Lloyd's Insurances Company S.A., in

data 12/02/2021 per un importo pari a € 500.000,00;

- che la ditta ha sottoscritto il Patto d'Integrità, che forma parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato;

- che il DURC della ditta Aemme S.r.l. risulta regolare con scadenza 10/11/2021;

Premesso quanto sopra esposto, codesta impresa sottoscrivendo per accettazione il presente contratto si obbliga ad ottemperare ai seguenti adempimenti, patti e condizioni che accetta incondizionatamente.

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Art. 2

(Oggetto del contratto)

Il geom. Massimiliano Bruccoleri, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, il xx/xx/xxxx, C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Aemme S.r.l., Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, giusto Certificato della Camera di Commercio di Messina, con sede legale in Via Ugo La Malfa 74 – Favara (AG) PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, si obbliga ed accetta senza riserva alcuna di eseguire la redazione della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza nel Comune di Messina (ME), in conformità al Capitolato speciale d'appalto, agli Elaborati grafici, all'Elenco Prezzi, il cronoprogramma, il computo metrico, le relazioni nonché il capitolato generale d'appalto, di cui

al D.M. dei Lavori Pubblici del 19/04/2000 n.145 e sue successive modifiche ed integrazioni che si intendono integralmente richiamati ed accettati, e formano parte integrante anche se non materialmente allegati. Il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art.100 del decreto legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii., è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. L'appaltatore riconosce le condizioni e le modalità di esecuzione contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto, sottoscrivendole in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Art. 3

(Nomina direttore tecnico)

L'Appaltatore nomina se stesso quale direttore tecnico per i lavori oggetto del presente contratto. La suddetta nomina sarà modificabile secondo legge e solo con la notifica alla direzione dei lavori.

Art. 4

(Tracciabilità)

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.15 del 2008 e dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136. A tal fine l'Appaltatore dichiara: che i propri c/c bancari dedicati, anche in via non esclusiva al presente contratto d'appalto sono i seguenti:

- Istituto bancario: xx

- Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- che la persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato è:

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti come sopra indicati.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. in mancanza della quale tali contratti sono nulli. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, (utilizzazioni di conti correnti bancari o postali) costituisce causa di risoluzione del presente atto. Si procederà, altresì, alla risoluzione dell'atto nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge n.136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In

tal caso detti soggetti hanno l'obbligo di informare contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura Territorialmente competente.

Art. 5

(Corrispettivo)

L'ammontare del corrispettivo dovuto per il presente appalto è d€ **1.054.590,32** (dicesi euro unmilione cinquantaquattromilacinquecentonovanta/32) al netto del ribasso offerto del 29,1725% oltre € **111.043,99** (dicesi euro centoundicimilaquarantatre/99) per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € **47.982,23** per progettazione esecutiva di strutture ed impianti non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € **1.213.616,54** (dicesi euro unmilione duecentotredicimilaseicentosedici/54) oltre IVA al 10%. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende invariabile ed è sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 6

(Modalità di esecuzione)

L'Appaltatore si obbliga a dare inizio, sviluppo e compimento dei lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto, conferma espressamente di essersi recato sul posto ove deve eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso e in relazione alle stabilite modalità di pagamento, remunerativi, equi e tali da consentire il ribasso fatto, nonché riconosce le condizioni stabilite nel capitolato speciale

d'appalto, chiari e tali da non dare luogo a contestazioni di sorta.

Art. 7

(Tempo di esecuzione)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 730 (diconsi giorni settecentotrenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Eventuali proroghe richieste dall'appaltatore per causa di forza maggiore e, in ogni caso, per cause indipendenti dalla volontà, dovranno essere formalmente proposte dal Direttore dei Lavori ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 8

(Pagamenti)

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, nei modi e termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile (art.102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.).

L'appaltatore nella fattura elettronica da inoltrare all'Amministrazione per il pagamento dovuto, dovrà indicare: scissione dei pagamenti, tipologia dei lavori oggetto di contratto, capitolo di spesa e il nome della stazione

appaltante (Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Messina), oltre i seguenti codici univoci:

Codice Univoco Ufficio - U.F.I. Dipartimento Beni Culturali ed Identità Siciliana CYWFDM

Riferimento Amministrazione - Soprintendenza per i BB.CC. Messina CYWFDM_S0015

Art. 9

(Subappalto, Cessione del contratto e Cessione del credito)

Non è ammesso il subappalto quando l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara d'appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla legge. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa per maggior danno arrecato. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii..

Art. 10

(Responsabilità)

L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e si assume direttamente la responsabilità di ogni eventuale danno che, in conseguenza della esecuzione dei lavori dovesse occorrere a persone o cose, liberando sin da ora da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione appaltante ed il personale addetto alla

direzione lavori. L'imprenditore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego di materiali.

Art. 11

(Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali)

L'Appaltatore dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, contributivi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, ed in ogni caso, si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nella fornitura costituente oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo o sostituzione. I predetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da essi. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'appaltatore il termine massimo di giorni 20 (venti), entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. In ogni caso l'Amministrazione potrà procedere ad applicare l'art.30, commi 5 e

6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., relativi rispettivamente all'inadempienza contributiva ed al ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale.

Art. 12

(Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici)

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Successivamente all'inizio dei lavori e, periodicamente, ha l'obbligo di trasmettere alla suddetta Direzione Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi (art.18 della L. 19/03/1990, n.55).

Art. 13

(Risoluzione)

1. Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia);
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettere b) e c)

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La stazione appaltante risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

c) il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;

d) qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali;

e) siano violati gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della L.n.136/2010;

f) sia violata la normativa in materia di subappalto;

g) nel caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza;

h) nel caso in cui il rappresentante legale o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (L.R. 20/11/2008 n.15);

i) sia accertato il mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto;

l) sia accertato il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità.

Il Soprintendente, su proposta del Responsabile del Procedimento, potrà risolvere il contratto nonché sanzionare l'impresa con la esclusione dalle procedure di affidamento indette dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina. In tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa alcuna e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento della fornitura eseguita regolarmente, e, sarà passibile del danno che dovesse provenire all'Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio. Dell'avvenuta risoluzione del contratto, verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in

tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto, di recesso dal contratto o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applicano le procedure di affidamento di cui all'art.110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii..

Art. 14

(Recesso)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (art.109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.).

Art. 15

(Penali)

L'appaltatore è soggetto alle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. L'entità delle penali è disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.

Art.16

(Consenso al trattamento dei dati)

L'Appaltatore consente il trattamento dei dati personali relativi al presente contatto nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 17

(Normativa vigente e disciplina contrattuale)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, soggetto al pagamento dell'I.V.A. valgono le norme vigenti in materia (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.). In caso di discordanza tra il capitolato speciale d'appalto ed il contratto, si applicheranno le norme contrattuali.

Art. 18

(Controversie)

Tutte le controversie, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art.205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., saranno di competenza del foro dove è sorta l'obbligazione contrattuale. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii..

Art. 19

(Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti al presente contratto, per originale, copie, registrazione fiscale ed ogni altro importo comunque attinente e conseguente all'atto, sono a totale carico dell'imprenditore.

Tutte le condizioni di cui sopra sono lette, confermate ed accettate dall'appaltatore con la sottoscrizione del presente atto. Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Firmato In modalità digitale

Il RUP arch. Giuseppe Natoli



GIUSEPPE
NATOLI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
05.11.2021
09:40:53
UTC

Firmato In modalità digitale

Il Dirigente Responsabile

arch. Antonino Genovese



ANTONINO BIAGIO
GENOVESE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
05.11.2021 09:05:20
UTC

Firmato per accettazione in modalità digitale

Geom. Massimiliano Bruccoleri

Aemme S.r.l

Via Ugo La Malfa 74 – Favara (AG)

Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx

Firmato In modalità digitale

Il Soprintendente

arch. Mirella Vinci

Documento firmato da:
VINCI MIRELLA
05.11.2021 11:00:52 UTC

Firmato digitalmente da: BRUCCOLERI MASSIMILIANO
Data: 05/11/2021 11:10:08